

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PECORARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Determinazione delle materie di insegnamento per i laureati in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1969, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1969, n. 258, si prevede che le Facoltà di economia e commercio possono rilasciare anche la laurea in Scienze statistiche ed economiche e la laurea in Scienze statistiche e demografiche. Nello stesso anno di pubblicazione del decreto i due nuovi corsi di laurea venivano attuati presso le Facoltà di economia e commercio delle Università di Bologna, di Padova e di Palermo, così che nella sessione estiva degli esami di laurea del 1971 vi sono stati i primi laureati in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche. Per tali laureati, che intendano dedicarsi all'insegnamento nella scuola media inferiore e superiore, non esiste attualmente alcuna possibilità, in quanto le lauree suddette non sono previste nelle nor-

me fissate dall'annuale ordinanza ministeriale, sulla base della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1957, n. 972, e successive modificazioni.

Allo scopo di eliminare il disagio immotivato che si è venuto a creare, e tenuto conto dell'ordinamento degli studi previsto per i corsi di laurea in questione, si propone col seguente disegno di legge l'ammissione dei laureati in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche all'insegnamento delle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto, economia politica, scienze finanziarie e statistica negli Istituti tecnici commerciali;

b) lingue e letterature straniere in ogni ordine di scuole;

c) matematica in ogni ordine di scuole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici di istruzione secondaria e dell'insegnamento delle lingue e letterature straniere in ogni ordine di scuole, i laureati in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche sono equiparati ai laureati in economia e commercio.

Art. 2.

I laureati in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche sono ammessi all'insegnamento della matematica in ogni ordine di scuole e della statistica negli Istituti tecnici commerciali.